



COMUNE DI CANOSSA

(Provincia di Reggio Emilia)

Servizio Tributi

Piazza Matteotti n. 28
42026 Canossa (RE)
tel. 0522/248405-248411

Fax 0522/248450

C.F. e P. IVA 00447040353

Mail tributi@comune.canossa.re.it -- PEC protocollo.comune.canossa@postecert.it

IMU 2025

(Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 18/12/2024 ad oggetto: "Imposta Municipale propria IMU. Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2025")

a)	Abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni di lusso in cat. A/1 – A/8 – A/9 con detrazione € 200,00)	0,45 %
b)	Abitazioni locate e/o tenute a disposizione (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 E C/7);	1,00%
c)	Alloggi concessi in comodato a parenti entro il 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente *	0,86%
d)	Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D	1,00%
e)	Aree fabbricabili	1,06 %
f)	Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate	1,06 %
g)	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,10 %

1) Di stabilire che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle aliquote tabella punto c) ** (Alloggi concessi con contratto registrato in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado) è concedibile fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è usufruibile per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo solamente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale

2) L'abbattimento del 50% della base imponibile, spetta solamente a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso non sussistano tali requisiti spetta solamente l'aliquota agevolata dello 0.86% e non l'abbattimento del 50% della base imponibile. E' obbligatorio che il comodante presenti apposita denuncia IMU attestare l'applicazione della suddetta riduzione entro i termini di scadenza ordinari;

3) Di riconfermare anche per l'anno 2025 una detrazione pari a Euro 200,00(duecento/00) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.